

Studio Legale Peluso

Avv. Luigi Peluso

Patrocinante in Cassazione

Avv. Salvatore Antonio Peluso

Avv. Antonio Peluso

Atto contenente collegamenti ipertestuali
operativi contestualmente all'iscrizione a
ruolo ed al deposito dei relativi files

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

EX ART. 700 C.P.C.

E ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

La **prof.ssa PELUSO DONATELLA**, nata a Pompei il 16.09.1994 e residente in Bologna (BO), alla Via V. Toffano n. 6, CF: PLSDTL94P56G813F, elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA) alla via S. D'Acquisto n. 28, presso lo studio degli Avv. Luigi Peluso (C.F. PLSLGU65C10G813C) e Antonio Peluso (PLSNTN98A30G813D), che la rappresentano e difendono – congiuntamente e disgiuntamente - giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. Gli Avv. Peluso dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134, 136 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: luigi.peluso@forotorre.it, antonio.peluso@forotorre.it, ovvero al seguente numero di fax: 081/19722857.

-Ricorrente-

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A per quanto occorrer possa, i suoi organi interni:

Via Salvo D'Acquisto n. 28 – 80040 – POGGIOMARINO (NA)

Tel. 081.5284853 fax n. 081.19722857

studiolegalepeluso@alice.it – antonio.peluso.acc@gmail.com

pec: luigi.peluso@forotorre.it – antonio.peluso@forotorre.it

Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico V – Ambito territoriale di Bologna (CF 80071250379), con sede legale in Bologna, Via De' Castagnoli n. 1, in persona del I.r.p.t.;

Istituto Scolastico I.I.S. Luigi Fantini, Via Bologna n. 240 40038 – Vergato (BO), in persona del Dirigente Scolastico p.t..

Tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, Via A. Testoni n. 6, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nelle GPS e nelle graduatorie degli Istituti nell'Ambito Territoriale di Bologna, per la classe di concorso BB-02, *Conversazione di lingua straniera (Inglese)*, e tutti coloro la cui posizione in graduatoria o comunque lavorativa verrebbe condizionata dall'accoglimento del presente ricorso

-terzi controinteressati-

OGGETTO: Ricorso (nel merito con contestuale domanda cautelare) finalizzato all'accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente all'inserimento nella II fascia delle G.P.S. e nella III fascia delle G.I. per la classe di concorso BB-02 (inglese) per la provincia di Bologna, alla conseguente declaratoria di illegittimità degli atti che l'hanno esclusa dalle menzionate graduatorie, e alla reintegrazione nel posto di lavoro in seguito ad illegittima risoluzione unilaterale del rapporto, con domanda di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente.

FATTO

A. In seguito a domanda presentata in via telematica in data 27.5.2024 (**Doc. 1**), l'odierna ricorrente veniva inclusa nelle Graduatorie Provinciali (II fascia) e di Istituto (III fascia) della provincia di Bologna per le supplenze di ITP – scuola Secondaria di I e II Grado per la classe di concorso "BB02 – conversazione in lingua straniera (Inglese)", relativa al ruolo delle cd. "lettrici" o "insegnanti di conversazione";

B. A sostegno della propria iscrizione, dichiarava di aver conseguito la Laurea "Bachelor of laws, studi giuridici Europei" presso la University di Westminster di Londra in data 14.06.2017, nonché di essere titolare di ulteriori titoli accademici e professionali (**Doc. 2**).

C. Con comunicazione inviata a mezzo e-mail in data 4 novembre 2025 (**Doc. 3**), la Prof.ssa Peluso veniva convocata dall'istituto I.I.S. Luigi Fantini di Vergato, chiedendo una disponibilità per una supplenza sulla cl. .c. menzionata e su una cattedra di 18 ore fino al 30 giugno 2026, con invito a presentarsi non oltre il giorno venerdì 7 novembre 2025.

D. L'odierna ricorrente, pertanto, accettava la convocazione e prontamente si recava presso l'Istituto scolastico, ove sottoscriveva l'assunzione in servizio per il periodo dal 13.11.2025 al 30.06.2026 (**Doc. 4**).

E. Contestualmente, la ricorrente chiedeva – altresì – di poter usufruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro (**Doc. 5**), essendo la stessa in stato di Gravidanza e già oltre la data presunta del parto (7.11.25). Il parto avveniva, poi, in data 17.11.2025.

F. Nelle more, l'Istituto scolastico invitava la Prof.ssa Peluso a rendere dei chiarimenti in ordine al possesso dei titoli necessari ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie per la classe di concorso BB02. A dire del personale di segreteria, infatti, la normativa di settore (di cui si dirà maggiormente da qui a poco) richiederebbe, quale titolo di accesso alla classe di concorso BB-02, esclusivamente un titolo di studio corrispondente ad un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito in un paese in cui la lingua straniera di riferimento è la lingua principale, mentre la Prof.ssa Peluso aveva conseguito il diploma di scuole superiori in Italia, ed una laurea quadriennale a Londra. Prontamente, la prof.ssa Peluso trasmetteva all'istituto una breve memoria esplicativa – richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali sul punto – finalizzata a rappresentare l'idoneità dei propri titoli ai fini dello svolgimento delle mansioni di cui alla classe di concorso BB-02 (**Doc. 6**).

G. Nonostante i chiarimenti forniti, tanto l'Istituto Fantini di Vergato, quanto l'USR – V, ritenevano inidonei i titoli della odierna ricorrente all'iscrizione in G.P.S. e G.I.. Pertanto, con "Decreto di verifica punteggio GPS" – prot. 5834 del 19/11/2025 (**Doc. 7**), il dirigente scolastico dell'I.I.S. Fantini, rilevato "che la Prof.ssa PELUSO Donatella, in base a quanto riportato nel D.M. 39/1998, Requisiti di accesso classi di abilitazioni Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre,

corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non è in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso BB02-CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)" e preso atto "che l'aspirante Prof.ssa PELUSO Donatella alla presa di servizio ha dichiarato di possedere il diploma di liceo Scientifico conseguito presso il LICEO CLASSICO STATALE "T.L. CARO" di Sarno (SA) e una Laurea Magistrale (di durata quadriennale) conseguita all'Università "The University of Westminster" di Londra" proponeva all'Ufficio V dell'USR l'esclusione dalle relative graduatorie.

H. Seguiva, in adesione alla proposta dell'Istituto, provvedimento dell'USR ambito V, prot. 22124 del 21.11.2025 (**Doc. 8**), con il quale il Dirigente "considerato che la docente non è in possesso, ai sensi dell'art. 3 dell'OM 88/2024, di un titolo valido per l'accesso all'insegnamento per la c.c. BB02" ha disposto "L'esclusione dalla docente Peluso Donatella dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza di Bologna per la classe di concorso BB02 II fascia per il biennio 2024/26."

I. Infine, con provvedimento prot. 6068 del 27.11.2025 (**Doc. 9**), l'Istituto Fantini decretava, altresì, la "risoluzione unilaterale" del rapporto di lavoro in essere con la prof.ssa Peluso.

J. L'atto di risoluzione veniva impugnato in via stragiudiziale – anche ai fini e per gli effetti dell'art. 6 della L. 604/1966, con comunicazione inviata a mezzo pec in data 18.12.2025 (**Doc. 10**)

DIRITTO

Con il presente atto, la prof.ssa Peluso ricorre a codesto Ecc.mo Tribunale affinché – anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.– venga riconosciuto il diritto della medesima all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza di Bologna e nelle Graduatorie di Istituto (classe di concorso BB-02), conseguentemente annullando il provvedimento dell'USR ambito V, prot. 22124 del 21.11.2025 di esclusione dalle stesse (Doc. 8), ed i relativi atti presupposti e consequenziali, ivi compreso il provvedimento di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (Doc. 9), con consequenziale ricostituzione del rapporto di lavoro unilateralmente risolto dal datore di lavoro.

*

CENNI SULLA GIURISDIZIONE

Non v'è dubbio che l'Ecc.mo Giudice adito abbia piena consapevolezza degli orientamenti consolidati in tema di giurisdizione del giudice ordinario per la materia oggetto della presente procedura. Tuttavia, dati i risalenti contrasti giurisprudenziali, si consenta una breve digressione sul punto.

Come è noto, la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del c.d. *petitum* sostanziale dedotto in giudizio dall'attore, il quale va identificato sia in funzione della concreta domanda che si chiede al giudice sia, e soprattutto, in funzione della *causa petendi* (cfr., tra le altre, Cass., S.U., 18 aprile 2003, n. 6348, Cass., S.U., 1° agosto 2006, n. 17461; Cass., S.U., 8 maggio 2007, n. 10375; Cass., S.U., 16 mag-gio 2008, n. 12378; Cass., S.U., 11 ottobre 2011, n. 20902).

Ciò posto, deve essere ribadito, in linea generale, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Ciò posto, le Sezioni Unite rilevano, tuttavia, che la giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze riguardanti il personale delle P.A. con rapporto contrattuale in quanto, ai sensi del citato art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001, comma 4 "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Ribadiscono, inoltre, che spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione

degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, ossia i c.d. atti di macro-organizzazione (Cfr. Cass. sez. un. 13 settembre 2017, n. 21198; Cass., Sez. un., n. 3052 del 2009; Cass., Sez. un., n. 22733 del 2011; Cass., Sez. n. 25210 del 2015).

Con specifico riferimento all'individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, invece, le Sezioni Unite evidenziano come la giurisprudenza di legittimità abbia da sempre individuato una chiara linea di demarcazione, dovendosi distinguere a seconda che la questione - che involga un atto di gestione delle graduatorie - riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria ad esaurimento solo come conseguenza dell'annullamento del suddetto atto (da S.U. n. 3399/2008; n. 22805/2010; n. 4287/2013; n. 27991/2013; n. 16756/2014).

Ne consegue, quindi, che *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.*

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria,

sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839, 25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre 2016, nn. 25972, 25973).

Più di recente, ancora, è stato precisato che "La formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella Regolamentare attuativa della prima (così, appunto, il D.M. n. 2012 del 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4) nonché, quanto ad esempio alla validità temporale ed alle modalità di aggiornamento, da specifiche ordinanze ministeriali. Inoltre, a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di ordinanze ministeriali. 3.2. Si aggiunga che, una volta ottenuto l'inserimento e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Così, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego. [...] Se, viceversa, la domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la

giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario. Il Collegio ritiene di aderire a tale orientamento che, superando il diverso pronunciamento espresso da Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198, ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836. 3.4. Ed infatti, nella formazione delle graduatorie d'istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a queste indicate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle indicate alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto. Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto - aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del Giudice amministrativo. 3.5. Nella fattispecie in esame non si discute certo della disciplina delle graduatorie d'Istituto, adottata con un atto regolamentare di

normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al mantenimento del punteggio già attribuito. 4. In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.” (Cassazione civile sez. un., 20/07/2022, (ud. 10/05/2022, dep. 20/07/2022), n.22693).

*

Questa difesa, pertanto, non ha alcun dubbio circa la piena giurisdizione del giudice ordinario per la presente controversia.

1. Sul possesso - da parte della ricorrente - dei titoli per l'accesso all'insegnamento nella c.c. BB-02. Necessaria interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di settore.

Come ampiamente descritto in premessa, i provvedimenti assunti Dall’U.S.R. e dall’Istituto scolastico si fondano sull’assunto che l’odierna ricorrente non sia in possesso dei titoli necessari per l’insegnamento nell’ambito della classe di concorso BB-02, *conversazione in lingua straniera* (nella specie, lingua inglese).

L’O.M. n. 88 del 16.5.2024, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” (**Doc. 11**), che ha istituito le G.P.S. e le G.I. per il biennio 2024-2026, espressamente richiama la “*normativa quadro*” sulle classi di concorso, costituita dal D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016. In particolare, la tabella B allegata al menzionato D.P.R. (**Doc. 12**) prevede che il titolo di accesso alla Classe di concorso B-02 sia “*Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado*”.

Non v’è dubbio alcuno che la prof.ssa Peluso, pur avendo conseguito il diploma di istruzione superiore in Italia, presso il Liceo T.L. Caro di Sarno (SA), abbia conseguito la Laurea “*Bachelor of laws, studi giuridici Europei*” presso la University di Westminster di Londra in data 14.06.2017, che è stata prodotta all’Amministrazione con dichiarazione di valore ed Apostille (Doc. 2). Come riportato nella dichiarazione di valore, tale titolo “*è stato conseguito a seguito di frequenza a tempo pieno di un corso di studi ordinario di durata quadriennale*

(2013 - 2017) presso il suddetto ateneo. [...] Il "Bachelor of Laws" conseguito è titolo universitario di primo livello e per accedere al relativo corso viene di norma richiesto il possesso del titolo finale di scuola secondaria che nel Regno Unito si consegue al termine di 13 anni di scolarità. Il predetto titolo ha validità in tutto il territorio del Regno Unito ai fini della prosecuzione degli studi universitari nei corsi di III livello, quali il "Master Degree", ovvero, a seconda delle università, di III livello, quali il "Doctor of Philosophy - PhD".

L'USR e, prima ancora, l'Istituto scolastico, hanno fondato le proprie determinazioni su di una lettura eccessivamente letterale e da tempo superata del dato letterale della normativa di settore, laddove hanno ritenuto che solo ed esclusivamente un titolo corrispondente al diploma di scuola secondaria costituisca titolo di accesso, e non anche un titolo che, pur non corrispondente ad un diploma, sia certamente superiore ad un diploma, quale – per l'appunto – una laurea conseguita in paese anglofono.

Viceversa, una interpretazione costituzionalmente orientata ed ispirata a crismi di ragionevolezza e di uguaglianza ex art. 3 Cost. impone di considerare il diploma di scuola secondaria non un requisito esclusivo, bensì un requisito **minimo** per l'accesso alla cl.c. BB-02. Una interpretazione eccessivamente letterale andrebbe a dar vita ad una situazione estremamente irragionevole che vedrebbe idoneo un soggetto che ha conseguito un diploma in un paese straniero, ed inidoneo un soggetto in possesso di un titolo superiore (e che presuppone il titolo inferiore), il che corrisponde esattamente a quanto avvenuto nel caso che occupa.

Né, d'altra parte, potrebbe argomentarsi che una tale distinzione troverebbe la sua *ratio* nel fatto che attraverso il conseguimento del diploma si dimostrerebbe di aver attuato un percorso di vita ed inserimento nel tessuto della cultura del paese straniero, che un percorso universitario, al contrario, non garantirebbe. Una tale argomentazione sarebbe del tutto irragionevole, da una parte in quanto non vi è traccia di una siffatta considerazione nel testo normativo, che avrebbe altrimenti richiesto espressamente che il titolo venisse acquisito all'esito di un percorso di studi durato un numero minimo di anni; dall'altra parte, in quanto nulla impedisce che un diploma venga conseguito dopo

un solo anno di vita in un paese straniero o – viceversa – che una persona che ha sempre vissuto all'estero finisca il proprio ciclo di studi in Italia¹.

In altri termini, è impossibile fare valutazioni aprioristiche sulla idoneità di questo o quel titolo a dimostrare un inserimento nel tessuto socio-linguistico di un paese straniero, dato che la situazione personale di ogni individuo può essere caratterizzata dalle più diverse circostanze, sicché – in assenza di specifiche indicazioni normative che prescrivano un esame nel merito della “storia” di vita dell’aspirante docente – bisogna attenersi al titolo che, come si è detto, deve considerarsi un requisito *minimo* e non esaustivo.

Tali argomentazioni trovano conferma anche nel fatto che la normativa *quadro* in materia di concorsi per l’inserimento in ruolo (e, dunque, per l’assunzione a tempo *indeterminato*), ossia il DM 205 del 26.10.2023 (da ultimo richiamato anche dal più recente bando di concorso – cd. *pnrr3* – emesso con DM n. 2939 del 9.10.2025 – **Doc. 15**), espressamente equipara il diploma di scuola secondaria al diploma di laurea: l’all. B. al menzionato DM 205/2023 (**Doc. 16**, pag. 2, punto A.3.1.), infatti, espressamente prevede “*Per i posti relativi a “Conversazione in lingua straniera, B-02” è altresì considerato quale titolo di accesso valutabile la laurea, la laurea magistrale o il diploma accademico*

¹ *Ad abundantiam*, se proprio si volesse effettuare un’indagine sulla posizione personale dell’odierna ricorrente, non vi sarebbe dubbio alcuno che la stessa possa essere considerata “di madrelingua inglese”. La prof.ssa Peluso, infatti, pur essendo nata in Italia, è figlia di madre londinese e cittadina britannica (peraltro, essa stessa insegnante di conversazione nella c.c. BB-02 nella provincia di Napoli), ed è nata e cresciuta in famiglia bilingue. Ha vissuto per lunghi periodi a Londra con i nonni, anche in età liceale, per poi trasferirvisi stabilmente all’età di 19 anni, subito dopo il conseguimento del diploma al fine di condurre gli studi universitari che, come si è detto, sono durati 4 anni. In tale periodo, conseguiva – altresì – la certificazione CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults – **Doc. 13**) rilasciata da Cambridge; titolo che le ha consentito di lavorare come insegnante di lingua inglese in molteplici scuole private ed aziende nel Bolognese e nel Napoletano. Vi è di più, con i titoli di cui è in possesso la ricorrente, questa ha anche avuto incarichi presso il centro linguistico di Ateneo dell’Alma Mater Studiorum di Bologna (**Doc. 14**), sicché appare alquanto anodino che i titoli siano ritenuti comunque insufficienti per l’insegnamento negli istituti di Scuola secondaria.

di I o II livello conseguiti nel Paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale”.

Ancora una volta, una interpretazione restrittiva della normativa in materia di G.P.S. e G.I. condurrebbe ad una irragionevole disparità di trattamento, nella parte in cui **ad uno stesso soggetto** (laureato ma non diplomato all'estero) **sarebbe consentito di concorrere per un'assunzione a tempo indeterminato, ma non di inserirsi nelle graduatorie per le supplenze a tempo determinato della medesima classe di concorso!**

Tale interpretazione eccessivamente letterale e stringente è stata già da tempo censurata dalla giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, che hanno valorizzato una interpretazione estensiva della normativa in esame. Si consideri, ad esempio, quanto argomentato dal T.A.R. – Lazio con la sentenza n. 9433/2021 (**Doc. 17**), ove si legge: “*In particolare, occorre verificare se il titolo di studio richiesto debba essere esclusivamente il diploma o possa ritenersi equiparabile anche un titolo di studio universitario, quale quello conseguito dalla ricorrente. Ritiene il Collegio di aderire a questa seconda interpretazione per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, la ratio della disposizione in esame va individuata nella dimostrazione, attraverso il conseguimento del diploma, di aver attuato un percorso di vita ed inserimento nel tessuto della cultura del paese straniero. Si ritiene che anche il conseguimento della laurea possa dimostrare il conseguimento di questo percorso anche in quanto, come dimostrato dalla ricorrente, la stessa ha trascorso un periodo compreso tra il 2013 e il 2017 a Parigi conseguendo la laurea magistrale in psicologia presso l’Università Pubblica della Sorbona di Parigi-Villetaneuse (Master 1 e Master 2), e partecipando a un tirocinio abilitante all’esercizio della professione di psicologo. Inoltre, i nuovi concorsi per il reclutamento del personale docente a far data dal 2020 prevedono, nei loro bandi, per gli aspiranti conversatori di lingua straniera, l’equiparazione tra i vari titoli conseguiti all’estero, siano essi dei diplomi di scuola secondaria o delle lauree. In particolare, per questi concorsi è stato stabilito che “Per i posti relativi a <<conversazione in lingua straniera, B-02>> è altresì considerato quale titolo di accesso valutabile la laurea, la laurea magistrale o il diploma accademico di I° o II° livello conseguiti nel paese ove la*

lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale". In sostanza, queste ultime disposizioni equiparano al titolo di studio "corrispondente al diploma d'istruzione secondaria di secondo grado" anche la laurea magistrale di cui al presente giudizio, confermando così l'assimilazione di questi titoli al fine di poter assumere la qualifica di conversatore in lingua straniera. In conclusione, il ricorso deve essere accolto."

Ad identiche conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza di merito, come nel caso all'esame del Tribunale Ordinario di Rieti, sez. Lavoro, conclusosi con sent. n. 176/2022 del 9.6.2022 (**Doc. 18**): "Ciò posto, deve ritenersi fondata la domanda del ricorrente in quanto l'O.M. 10 luglio 2020, n. 61 istitutiva delle GPS, nella parte in cui prevede tra i requisiti di accesso il diploma di maturità conseguito nel Paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale, deve essere interpretata nel senso di ritenere, a maggior ragione, che anche un titolo di studio superiore al diploma di maturità, quale è appunto la laurea magistrale conseguita nel Paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale, costituisca un idoneo requisito di accesso al pari del titolo inferiore rappresentato dal diploma. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente, sebbene non sia in possesso del diploma di maturità conseguito nel Paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale (Spagna), abbia però conseguito una Laurea in Giurisprudenza spagnola (Grado en Derecho), ottenuta presso la Universidad de Murcia (Spagna). Una simile interpretazione si impone in base al principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., essendo altrimenti del tutto irragionevole impedire di accedere alla seconda fascia delle GPS coloro che siano in possesso di un titolo di studio superiore rispetto a quello espressamente previsto dalla normativa di riferimento, né sussistono valide ragioni che possano condurre a ravvisare delle ragioni giustificatrici di tale disparità di trattamento. Peraltro, la suddetta interpretazione adeguatrice, trova conferma anche nella successiva normativa relativa alla procedura concorsuale ordinaria finalizzata all'abilitazione e al reclutamento a tempo indeterminato dei docenti di scuola secondaria, in base alla quale "è altresì considerato quale titolo di accesso valutabile la laurea, la laurea magistrale o il diploma accademico di I

o II livello conseguiti nel Paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale” (D.M. 20 aprile 2020, n. 201, allegato C). Pertanto, anche alla luce di tale dato normativo, si verificherebbe una irragionevole disparità di trattamento, laddove con il medesimo titolo di accesso (Laurea ottenuta in Spagna), venga permesso di partecipare a un concorso abilitante finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, ma allo stesso tempo, venga negato l’inserimento nelle graduatorie provinciali finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato, con la paradossale conseguenza per cui il docente in possesso della laurea estera potrebbe insegnare a tempo indeterminato nella classe di concorso BC02 e, al contempo, non potrebbe insegnare a tempo determinato nella stessa BC02. Pertanto, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze della Provincia di Rieti (GPS), nella classe di concorso BC02 – Conversazione in lingua straniera (spagnolo), costituendo un valido titolo di accesso la laurea in giurisprudenza conseguita in Spagna.”

*

Alla luce di tutto quanto appena argomentato, Codesto Ecc.mo Tribunale non potrà che operare la medesima interpretazione della normativa in materia di titoli di accesso alle G.P.S. e G.I., ed in particolare del combinato disposto dell’O.M. n. 88 del 16/5/2024 e del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 – tabella B, nel senso che laddove è riportato – quale titolo di accesso alla classe di concorso B-02 - un “*titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado*” debba ritenersi il diploma di scuola secondaria conseguito all’estero un requisito *minimo*, con la conseguenza che, a maggior ragione, anche il diploma di laurea conseguito all’estero all’esito di un percorso universitario ivi svolto sia da considerarsi titolo idoneo all’accesso alla menzionata classe di concorso.

2. In via subordinata. Illegittimità dell’O.M. n. 88 del 16/5/2024, e di tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali e conseguente necessaria disapplicazione dei medesimi.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo G.L. ritenga di non poter risolvere la vicenda facendo semplice applicazione dei parametri ermeneutici di interpretazione normativa, questa difesa non può che evidenziare ed eccepire l'illegittimità dell'O.M. n. 88 del 16/5/2024 e degli atti ad esse presupposti e consequenziali (come richiamati nei provvedimenti dell'USR e dell'Istituto scolastico) nella parte in cui limitano indebitamente l'accesso alla cl.c. BB-02 ai soli soggetti muniti di diploma di scuola secondaria conseguito all'estero, negandolo a coloro che sono muniti del solo diploma di laurea conseguito all'estero. L'assetto normativo così come descritto, ove non corretto in via interpretativa (come si è argomentato), viola, per tutte le ragioni innanzitutto esposte, i principi di imparzialità e trasparenza della P.A., oltre a determinare una seria irragionevolezza e contraddittorietà nell'azione amministrativa, ed un eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità evidente di trattamento, il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione e dei generali principi che governano l'azione amministrativa.

Dall'accertata illegittimità dei menzionati atti discende la necessaria disapplicazione dei medesimi nel caso di specie e – per l'effetto – l'illegittimità del provvedimento di esclusione reso dall'U.S.R. – Ambito V prot. 22124 del 21.11.2025 (Doc. 8) e degli atti consequenziali.

3. In ogni caso. Sussistenza del diritto all'inserimento nelle G.P.S. e nelle G.I. per il biennio 2024-2026 e conseguente illegittimità della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Sia che alla normativa di riferimento venga attribuita una interpretazione costituzionalmente orientata (che, a parere di chi scrive, costituisce la corretta soluzione), sia che si ritenga di dover dichiarare l'illegittimità (parziale) della medesima normativa, con conseguente disapplicazione della stessa, la diretta conseguenza sul caso che occupa è la chiara e manifesta illegittimità dei provvedimenti che hanno interessato direttamente la posizione della Prof.ssa Peluso.

Come si è visto, la ricorrente ha indubbiamente i titoli per poter accedere alla cl. c. BB-02 per la lingua Inglese, in quanto in possesso di un diploma di laurea conseguito in paese anglofono (Il Regno Unito) all'esito di un percorso

universitario durato ben quattro anni. Di conseguenza, è certamente illegittimo provvedimento di esclusione reso dall’U.S.R. – Ambito V prot. 22124 del 21.11.2025 (Doc. 8), in quanto, nell’argomentare che la prof.ssa Peluso non è in possesso di un titolo valido per l’accesso all’insegnamento nella cl. c. BB-02, ha di fatto violato la normativa di riferimento nella sua corretta interpretazione.

Da ciò consegue, altresì, l’illegittimità del provvedimento prot. 6068 del 27.11.2025 (Doc. 9), reso dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Fantini, con il quale, intervenuta l’esclusione dalle Graduatorie, si decretava la “*risoluzione unilaterale*” del rapporto di lavoro in essere con la prof.ssa Peluso. Acclarato, infatti, il diritto della Prof.ssa Peluso all’inserimento in G.P.S. (II fascia) e G.I., viene meno il presupposto giustificativo della dedotta risoluzione. Si chiede, pertanto, che l’Ecc.mo G.L. voglia dichiarare l’illegittimità della risoluzione unilaterale e disporre la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, secondo le modalità e con le mansioni di cui al contratto siglato in data 13.11.2025, data da cui far decorrere anche l’anzianità di servizio. È noto, infatti, che durante il congedo obbligatorio di maternità matura l’ordinaria retribuzione e l’ordinaria anzianità di servizio.

4. In ordine alla domanda di risarcimento del danno e alla domanda di risarcimento in forma specifica.

Non v’è dubbio alcuno che l’illegittimità dell’azione della PA/datore di lavoro abbia determinato l’insorgere di danni patrimoniali e non patrimoniali in capo alla odierna ricorrente.

Il danno patrimoniale subito dalla prof.ssa Peluso consiste principalmente nel lucro cessante caratterizzato dalla mancata percezione degli emolumenti nei mesi dall’assunzione sino alla reintegra nel posto di lavoro. A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l’ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha confermato l’ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687). Sulla scia di tale orientamento, la Corte di Cassazione ha ribadito altresì che “*il datore*

di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa” (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

Né cambierebbe alcunché il fatto che sino al mese di febbraio la ricorrente avrebbe beneficiato del congedo obbligatorio di maternità, dal momento che questo comunque attribuirebbe alla beneficiaria il 100% della retribuzione, della contribuzione e dell'anzianità di servizio.

Rileva, invece, il fatto che – da informazioni fornite per le vie brevi dall'Istituto – la prof.ssa Peluso avrebbe diritto alla cd. *indennità di maternità “fuori nomina”*, essendo il contratto cessato nel corso del periodo di congedo di maternità obbligatorio. Laddove, nei mesi a seguire, dovessero per davvero essere versate alla ricorrente somme a tale titolo (e ci si riserva di informare il Tribunale su tale circostanza), residuerebbe comunque un danno patrimoniale consistente nelle seguenti voci: a) il 20% della retribuzione ordinaria, dal momento che l'indennità in esame è pari all' 80% della retribuzione (viceversa, come si è detto, in caso di regolare assunzione la retribuzione sarebbe stata del 100%); b) il versamento dei contributi previdenziali ed il riconoscimento della relativa anzianità, rispetto alla quale rileverebbe l'indennità *ordinaria*, ma non l'indennità fuori nomina; c) il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini del punteggio GPS/GAE, rispetto al quale l'indennità *fuori nomina* non ha alcuna rilevanza.

All'obbligo di risarcire il danno si aggiunge l'obbligo – per l'amministrazione – di attribuire, in ogni caso, alla prof.ssa Peluso il punteggio (utile per future GPS/GAE/GI) che avrebbe maturato ove il rapporto di lavoro fosse proseguito ordinariamente, pari a complessivi 12 punti, dal momento che il contratto avrebbe avuto durata 13 novembre – 30 giugno (e, dunque, durata maggiore di

180 giorni). È noto, infatti, che *"in tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, mediante concorso per titoli e secondo il sistema delle cd. graduatorie ad esaurimento, il candidato non vincitore che successivamente abbia ottenuto, per altra via, l'immissione in ruolo e che sostenga di essere stato assunto a tempo indeterminato in ritardo a causa dell'inosservanza, da parte della PA, di regole non discrezionali di formazione della graduatoria, può proporre domanda di risarcimento del danno in forma specifica, al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione al riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro sin dal momento del compimento delle originarie operazioni di selezioni, a condizione che sia dimostrato, secondo criteri processuali di certezza, che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato l'esito positivo in suo favore"* (Cass. Civ. Sez.lav. n. 12491/2020).

Si chiede, pertanto, che l'Amministrazione venga condannata al riconoscimento – in ogni caso e a titolo di risarcimento in forma specifica – dell'intero punteggio che la Prof.ssa Peluso avrebbe maturato per effetto dell'anzianità di servizio maturata nel corso dell'anno, pari a 12 punti.

In via gradata, nel caso di ritardata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e ove l'Ecc.mo Tribunale ritenga di non poter condannare l'amministrazione - a titolo di risarcimento in forma specifica - al riconoscimento del punteggio maturato (pari a 12 punti), va aggiunto anche il danno per equivalente – da quantificarsi in via equitativa – a ristoro della mancata attribuzione del punteggio che, viceversa, avrebbe indubbiamente maturato.

L'entità del danno patrimoniale, pertanto, dipenderà anche dall'esito della domanda cautelare che da qui a poco si andrà a proporre e – più in generale – dai tempi di decisione del ricorso.

Dall'ingiustizia dei provvedimenti qui censurati discende, altresì, l'obbligo per l'amministrazione di risarcire il danno non patrimoniale. Non v'è dubbio, infatti, che la ricorrente abbia subito un danno morale soggettivo, anche in considerazione del fatto che la stessa, in procinto di partorire il secondo figlio, si è vista crollare ogni prospettiva di possibile impiego che con grande speranza aveva in principio accolto.

5. In ordine alla sussistenza degli elementi di cui all'art. 700 c.p.c. per la richiesta di un provvedimento d'urgenza *inaudita altera parte*

Non v'è dubbio che sussista il *fumus boni juris* circa la fondatezza del presente ricorso, per tutte le ragioni già esposte abbondantemente in premessa. Non v'è alcun dubbio, inoltre, che sussista anche il *periculum in mora*, idoneo a giustificare l'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., anche *inaudita altera parte*.

È del tutto evidente che la odierna ricorrente, allorquando è stata illegittimamente esclusa della G.P.S. e dalle G.I., ha subito e continua a subire un gravissimo danno, sia in quanto le viene impedito di essere selezionata per eventuali ulteriori incarichi per il biennio in esame, sia (e soprattutto) in quanto ciò ha determinato una indebita risoluzione di un rapporto di lavoro sul quale certamente la ricorrente aveva fatto pieno affidamento per il sostentamento proprio e della propria famiglia.

Come si è visto, la convocazione per la presa di servizio è pervenuta alla prof.ssa Peluso negli ultimissimi giorni di gravidanza (convocazione del 4 novembre e data presunta parto 7 novembre), tant'è che la stessa, contestualmente alla firma del contratto, ha fatto richiesta di astensione obbligatoria per maternità.

Il periodo di astensione obbligatoria terminerà a metà del mese di febbraio, allorquando la Prof.ssa Peluso si troverà (ingiustamente) priva di occupazione, senza possibilità, nel frattempo, di cercare altro (dato il periodo di puerperio), e senza possibilità di alcuna ulteriore convocazione da parte di altri istituti, in ragione dell'avvenuta esclusione dalle graduatorie. Il tutto ai danni di una madre di una bimba di neanche 2 anni e di un bambino appena nato (**Doc. 19**).

A ciò si aggiunga anche il danno derivante dalla semplice perdita del lavoro, che determina *in re ipsa* la perdita anche del bagaglio di esperienza, che in nessun caso è reintegrabile *ex post*, oltre alla impossibilità di acquisire punteggio utile nei prossimi anni, strettamente correlato alle *chance* occupazionali di qualsiasi aspirante docente.

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: "*E conseguere che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente 'irreparabile', atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)*". La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de "*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*" (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000). Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del periculum in mora e della concessione della misura cautelare stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per il ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

Pur essendo nota la tempestività di decisione di Codesto Tribunale, è improbabile, dati i tempi e la necessità di garantire un termine per la conoscenza del procedimento ai potenziali controinteressati, che lo stesso possa pervenire ad una decisione nel merito prima dello scadere del periodo di astensione obbligatoria di maternità, sicché si impone un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* nelle more dell'ordinario svolgimento del giudizio sia cautelare a contraddittorio pieno, che di merito.

*

Tanto premesso, la Prof.ssa **DONATELLA PELUSO**, *ut supra* rapp.ta difesa e dom.ta

RICORRE IN VIA CAUTELARE D'URGENZA E NEL MERITO

A codesto Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché si compiaccia di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. – *INAUDITA ALTERA PARTE*

- A)** Ordinare al Ministero resistente, nelle sue articolazioni territoriali, di reinserire la ricorrente nella II fascia della classe di concorso BB-02 delle G.P.S. per la scuola secondaria di secondo grado della provincia di Bologna, e nella III fascia delle G.I. in cui era già regolarmente inserita;
- B)** Disporre, per l'effetto, la reintegrazione della Prof.ssa Peluso nel posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro, con mansioni di docente di conversazione di lingua inglese presso l'I.I.S. Luigi Fantini di Vergato (BO), come da contratto firmato in data 13.11.2025, sino alla scadenza già programmata del 30.06.2026;
- C)** Disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

NEL MERITO

- D)** Accertare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella II fascia della classe di concorso BB-02 delle G.P.S. per la scuola secondaria di secondo grado della provincia di Bologna, e nella III fascia delle G.I. in cui era già regolarmente inserita;
- E)** Per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di esclusione reso dall'U.S.R. – Ambito V prot. 22124 del 21.11.2025, del provvedimento prot. 6068 del 27.11.2025, reso dal dirigente scolastico dell'Istituto Fantini, di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, nonché di ogni atto ad essi presupposto e consequenziale (ove necessario, previa disapplicazione degli atti amministrativi-normativi illegittimi);
- F)** Ordinare, pertanto, all'amministrazione-datore di lavoro resistente di re-inserire la prof.ssa Peluso nelle Graduatorie provinciali e di istituto, secondo lo *status* detenuto prima dell'adozione dei contestati provvedimenti;

- G)** Ordinare la reintegrazione della Prof.ssa Peluso nel posto di lavoro e la prosecuzione del rapporto di lavoro, con mansioni di docente di conversazione di lingua inglese presso l'I.I.S. Luigi Fantini di Vergato (BO), come da contratto firmato in data 13.11.2025, sino alla scadenza già programmata del 30.06.2026;
- H)** Condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno per la negata assunzione, e dunque al di una mensilità onnicomprensiva londa per ciascuna mensilità maturata a far data dal 13.11.2025 alla data di condanna e successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- I)** Condannare l'amministrazione resistente al riconoscimento, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, dell'anzianità di servizio che la docente avrebbe maturato ove regolarmente impiegata sin dal 13.11.2025, corrispondente a 12 punti in graduatoria. In via subordinata, condannare l'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente derivante dalla mancata attribuzione di tale punteggio.
- J)** in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente.
- K)** Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con attribuzione agli scriventi avvocati, antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI

- Doc 1.** Domanda telematica di inserimento in graduatoria del 27.5.2024;
- Doc 2.** Diploma di laurea con dichiarazione di valore e altri titoli;
- Doc 3.** Email di convocazione dall'I.I.S. Fantini del 4.11.2025;
- Doc 4.** Atto di assunzione in servizio del 13.11.2025;
- Doc 5.** Richiesta di astensione obbligatoria per maternità;
- Doc 6.** Memoria esplicativa trasmessa dalla prof. Peluso all'Istituto Scolastico;
- Doc 7.** *Decreto di verifica punteggio GPS* – prot. 5834 del 19/11/2025;
- Doc 8.** Provvedimento dell'USR ambito V, prot. 22124 del 21.11.2025, di esclusione dalle graduatorie;
- Doc 9.** Provvedimento prot. 6068 del 27.11.2025 di risoluzione del rapporto di lavoro;

- Doc 10.** Atto di impugnazione stragiudiziale della risoluzione del rapporto di lavoro del 18.12.2025;
- Doc 11.** O.M. n. 88 del 16.5.2024;
- Doc 12.** Tabella B allegata al D.P.R. n. 19 del 14.2.2016;
- Doc 13.** Certificazione CELTA conseguita dalla ricorrente;
- Doc 14.** Proposta di lavoro Università di Bologna;
- Doc 15.** DM n. 2939 del 9.10.2025 – bando di concorso cd. "pnrr. 3";
- Doc 16.** Allegato B al DM 205 del 26.10.2023;
- Doc 17.** Sentenza TAR – Lazio n. 9433/2021;
- Doc 18.** Sentenza Trib. di Rieti, sez. Lavoro, n. 176/2022;
- Doc 19.** Certificato di stato di famiglia della ricorrente;
- Doc 20.** Email dell'Istituto sull'individuazione del supplente;
- Doc 21.** Istanza accesso agli atti Prof.ssa Peluso e pec di integrazione dello studio legale per i dati anagrafici dei controinteressati.

*

Ai fini della legge sul C.U. si dichiara che, trattandosi di controversia concernente rapporti di pubblico impiego il cui valore è ricompreso tra € 5.000 ed € 26.000, il presente procedimento sconta un contributo unificato pari ad € 118,50.

Poggiomarino – Bologna il dì 19.12.2025.

Avv. Luigi Peluso

Avv. Antonio Peluso

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti avvocati,

considerato

- Che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente al (re)inserimento "pleno iure" nella seconda fascia delle GPS e nella terza fascia delle G.I. dell'ambito territoriale di Bologna per il biennio 2024/26 della classe di concorso BB-02 e del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione.
- che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente e inciderebbe nella posizione in graduatoria di tutti gli aspiranti in essa inserita in posizione subordinata alla ricorrente.

- Che, benché l'Istituto Scolastico abbia informato la ricorrente che tanto le G.P.S. quanto le G.I. risultano esaurite, tant'è che l'attuale docente presso l'I.S.S. Fantini è stato individuato mediante procedura di interpello (**Doc. 20**), ritiene questa difesa che sia ugualmente necessario mettere qualsiasi eventuale terzo controinteressato a conoscenza della pendenza del presente giudizio.
- Che vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, non soltanto in ragione dell'elevato numero di questi, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri docenti/candidati/aspiranti inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia Gps, che in sede di aggiornamento/trasferimento delle Gps valide per il biennio 2024/26 hanno scelto di trasferirsi dai vari ambiti territoriali provinciali, non noti alla parte ricorrente.
- Che sia la ricorrente personalmente che questa difesa hanno richiesto informazioni circa i dati anagrafici del docente supplente che è stato individuato in sostituzione della Prof.ssa Peluso (**Doc. 21**), ma l'Istituto rispondeva soltanto che già all'atto della richiesta di congedo obbligatorio della ricorrente era stato tempestivamente individuato, mediante procedura di interpello, un docente in sostituzione, ma nessun dato anagrafico è mai stato fornito dall'Istituto o comunque dall'U.S.R., nonostante la richiesta specifica inoltrata anche da questo studio legale;
- Che, pertanto, la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati;
- Che ai sensi dell'art. 151 c.p.c., l'On. Giudicante può autorizzare la notifica a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto con fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza: Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle relative unità territoriali (USR – Ambito V /Bologna – Istituto scolastico IIS Fantini);

- Che la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un “sunto” del ricorso. L’efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19 febbraio 1990, n. 106, secondo cui: “non appare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”. Inoltre rimane pur sempre un’intrinseca una disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite. La pubblicazione per pubblici proclami appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente. Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione delle Gps e dei singoli provvedimenti.
- Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del M.I.M. all’indirizzo: <https://www.mim.gov.it/atti-di-notifica>
- Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la scrivente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto con fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIM e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, ferma restando la notifica con le modalità ordinarie al M.I.M..

Poggiomarino – Bologna il dì 19.12.2025.

Avv. Luigi Peluso

Avv. Antonio Peluso